



COMUNE DI VILLASOR

Città Metropolitana di Cagliari

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Via Sivilleri, 3/b - 09034 VILLASOR (CA)

Tel. 070-9648023 – www.comune.villasor.su.it - e-mail: sociale@comune.villasor.ca.it

sociale@pec.comune.villasor.ca.it

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO ECONOMICO “IRF” INDENNITA’ REGIONALE FIBROMIALGIA – ANNUALITA’ 2026 – RIAPERTURA TERMINI

LA RESPONSABILE DELL’AREA SOCIO-ASSISTENZIALE

VISTE:

- La Legge Regionale n. 5 del 2019 (Disposizioni per il riconoscimento, la diagnosi e la cura della fibromialgia), che all’art. 7-bis istituisce un sostegno economico denominato “indennità regionale fibromialgia” (IRF), finalizzato a facilitare sotto l’aspetto economico il miglioramento della qualità della vita dei cittadini residenti in Sardegna affetti da fibromialgia;
- Le Leggi Regionali n. 22/2022 e n. 18/2024 che modificano e integrano la succitata L.R. n. 5/2019, modificandone in particolare la natura del beneficio trasformandolo in un contributo di rimborso delle spese sostenute a decorrere dal 2025;
- L’art.1 della L.R. 29 aprile 2025 n. 11 che ha modificato l’art.7-bis della L.R.18 gennaio 2019 n.5 posticipando all’anno 2026, l’applicazione del riconoscimento dell’indennità in ragione della rendicontazione della spesa sostenuta dai beneficiari e da erogarsi in forma di un contributo pari a un massimo di euro 800;
- La Delibera di Giunta Regionale 9/22 del 12.02.2025 recante “*Indennità regionale fibromialgia (IRF). Legge regionale 18 gennaio 2019, n. 5 e s. m.i., art. 7-bis, commi 1 e 2. Linee di indirizzo della misura regionale.*”, ed in particolare l’allegato 1 della succitata D.G.R. contenente le nuove linee d’indirizzo per l’attuazione della misura;
- La nota dell’assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale Prot. RAS 2838 del 12/02/2026 recante “*Indennità regionale fibromialgia (IRF). Legge Regionale n.5/2019, art. 7 bis, comma 2, ss.mm.ii. DGR n. 9/22 del 12 febbraio 2025 - Annualità 2026*”;
- La Delibera di Giunta Regionale 23-38 del 13.05.2026 recante “*Linee di indirizzo della misura regionale relativa all’indennità regionale fibromialgia (IRF). Legge regionale 18 gennaio 2019, n. 5, art. 7-bis.*”, ed in particolare l’allegato della succitata D.G.R. contenente le nuove linee d’indirizzo per l’attuazione della misura;

RENDE NOTO

Che sono riaperti i termini per la presentazione delle istanze per l’ottenimento dell’indennità regionale fibromialgia (IRF) annualità 2026

ART. 1 - DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

Possono presentare domanda per la concessione del sostegno economico denominato “indennità regionale fibromialgia”, i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- essere residenti nel Comune di Villasor;
- essere in possesso della certificazione medica, di **data non successiva al 30.04.2026**, attestante la diagnosi di fibromialgia; rilasciata da un medico specialista (**non da un medico di medicina generale**) abilitato all'esercizio della professione e iscritto all'albo, sia dipendente pubblico, convenzionato o libero professionista;
- non beneficiare di altra sovvenzione pubblica concessa esclusivamente per la diagnosi di fibromialgia.
- Per coloro che hanno beneficiato del contributo nell'anno precedente, non dovrà essere allegata la certificazione medica, resta l'obbligo di comunicare al Comune l'eventuale sopravvenuta perdita dei requisiti per l'accesso alla misura e in ogni caso la presentazione dell'attestazione ISEE 2026.

ART. 2 - MISURA E ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO

L'“indennità regionale fibromialgia” è erogata nella forma di un contributo a fondo perduto, una tantum e senza rendicontazione, pari a euro 800, per il 2026, nei limiti della disponibilità del bilancio regionale.

Qualora le risorse disponibili per l'anno 2026 dovessero risultare insufficienti in relazione agli aventi diritto, il contributo di euro 800 viene erogato in ragione della situazione economica del beneficiario misurata con l'applicazione delle seguenti soglie ISEE:

ISEE fino a euro 15.000,00	finanziamento progetto senza decurtazione
ISEE compreso fra euro 15.001 ed euro 25.000	finanziamento del progetto decurtato del 5%
ISEE compreso fra euro 25.001 ed euro 35.000	finanziamento del progetto decurtato del 10%
ISEE compreso fra euro 35.001 ed euro 40.000	finanziamento del progetto decurtato del 25%
ISEE compreso fra euro 40.001 ed euro 50.000	finanziamento del progetto decurtato del 35%
ISEE compreso fra euro 50.001 ed euro 60.000	finanziamento del progetto decurtato del 50%
ISEE compreso fra euro 60.001 ed euro 80.000	finanziamento del progetto decurtato del 65%
ISEE oltre 80.000	finanziamento del progetto decurtato dell'80%

ART. 3 - GESTIONE DELLA MISURA

Il Comune acquisirà insieme alle domande di concessione dell'indennità, la certificazione medica attestante la sindrome fibromialgica e l'attestazione ISEE 2026, di cui si terrà conto ai fini dell'erogazione del contributo nel caso si verifichi la situazione descritta all'art. 2 del presente bando.

ART. 4 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO AI BENEFICIARI

Il Comune provvederà ad erogare il beneficio economico a seguito della verifica della documentazione e **nei limiti del contributo massimo concesso** ad ogni beneficiario.

I contributi verranno erogati agli aventi diritto a seguito dal trasferimento delle risorse da parte della Regione.

I dati relativi agli aventi diritto potranno essere utilizzati ai fini della costituzione del registro di cui alla L.R. n. 5/2019.

ART. 5 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di ammissione dovrà pervenire obbligatoriamente all'Ufficio Protocollo dell'Ente consegnandole a mano nei giorni di apertura al pubblico ovvero tramite PEC all'indirizzo: segreteriaavillasor@legalmail.it dal **20/05/2026 al 15/06/2026** **improrogabilmente entro le ore 14.00.**

Le domande pervenute con altre modalità o in seguito alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle stesse verranno dichiarate inammissibili.

Le istanze dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

- 1) Modulo di domanda, debitamente firmato del/della richiedente o dal suo rappresentante (anche nella parte riguardante le informazioni sulla privacy);
- 2) copia leggibile di un documento d'identità in corso di validità;
- 3) copia dell'attestazione ISEE in corso di validità;
- 4) certificato medico, di data non successiva al 30 aprile 2026, attestante la diagnosi di fibromialgia; la certificazione deve essere rilasciata da un medico specialista (**non da un medico di medicina generale**) abilitato all'esercizio della professione e iscritto all'albo, sia dipendente pubblico, convenzionato o libero professionista;

ART. 6 - RENDICONTAZIONE

Sono ammissibili le seguenti spese sostenute nell'anno nel quale è richiesto il sostegno economico, purché non garantite a carico del Servizio sanitario regionale finalizzate al miglioramento della qualità della vita delle persone affette da fibromialgia:

- a) acquisizione di servizi professionali di assistenza domiciliare e alla persona;
- b) acquisizione di servizi professionali educativi e di supporto socioassistenziale;
- c) spese per attività fisiche adattate, riabilitative, per trattamenti fisioterapici e cure termali, e altri trattamenti (quali ozonoterapia, magnetoterapia, etc.), su indicazione del medico curante o dello specialista;
- d) spese per l'acquisto di farmaci prescritti dal medico curante o specialista, farmaci da banco, non garantiti dal Servizio sanitario regionale;
- e) spese per l'acquisto di integratori alimentari, prodotti parafarmaceutici o omeopatici e alimenti senza glutine assunti a scopo terapeutico;
- f) spese per l'acquisto di ausili, protesi o altri dispositivi utili alla gestione della patologia, prescritti dal medico curante o dallo specialista ove non garantiti dal servizio sanitario regionale;
- g) spese per visite specialistiche, accertamenti diagnostici e test epigenetici correlati alla diagnosi o al monitoraggio della fibromialgia, ove non garantiti dal servizio sanitario regionale;
- h) ulteriori spese sanitarie o sociosanitarie per il trattamento e la gestione della fibromialgia, non riconducibili alle tipologie sopra indicate, non garantiti dal servizio sanitario regionale;
- i) spese per prestazioni di medicina complementare e integrata, finalizzate al supporto terapeutico e al miglioramento della qualità della vita della persona affetta da fibromialgia, effettuate su indicazione del medico curante o dello specialista, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, agopuntura, fitoterapia, omeopatia, altre pratiche di medicina complementare riconosciute e erogate nell'ambito della disciplina medica, purché non garantite dal Servizio sanitario regionale e debitamente documentate;
- j) spese per servizi di consulenza e assistenza amministrativa, finalizzati alla predisposizione della documentazione necessaria alla rendicontazione del beneficio economico, entro il limite massimo di euro 80, per la predisposizione della documentazione inerente alla rendicontazione della IRF.

La documentazione di spesa relativa all'anno 2026 dell'indennità deve essere presentata al comune di Villasor entro il 15 gennaio 2027.

Il comune provvederà alla verifica dell'ammissibilità delle spese e all'erogazione del beneficio economico anche in più tranches nei limiti delle risorse assegnate dalla Regione.

La mancata erogazione della prestazione da parte del Servizio sanitario regionale può essere attestata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall'interessato, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, recante l'indicazione della prestazione richiesta e delle motivazioni della mancata fruizione attraverso il sistema pubblico.

ART. 7 - CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 e successive modifiche, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici conseguiti a seguito di provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000. L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alla prestazione, con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze anche mediante controlli a campione.

ART. 8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 è il Dott. Cherchi Nicola.

ART. 9 - TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 Regolamento UE 2016/679, D. Lgs 30 giugno 2003 n°196 con le modifiche e integrazioni di cui al D.Lgs 101 del 10 agosto 2018 i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento che con il presente atto si avvia come indicato nell'informativa sul trattamento dei dati facente parte integrante e sostanziale del presente avviso.

ART. 10 – INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni rivolgersi:

- 1) al numero telefonico 0709648023, int. 9, tasto 2;
- 2) all'indirizzo e-mail: sociale@comune.villasor.ca.it;
- 3) all'indirizzo PEC: sociale@pec.comune.villasor.ca.it;
- 4) all'ufficio Servizi Sociali sito in via Sivilleri n. 3/b, nei giorni e orari di apertura al pubblico.

ART. 11 - RISERVE

L'Ente si riserva la facoltà di poter eventualmente procedere, in qualsiasi momento, all'annullamento della procedura, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico e/o in caso di mancato trasferimento degli stanziamenti di cui al fondo in oggetto.

ART. 12 – NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.

Villasor, 20/05/2026

La Responsabile dell'Area Socio-Assistenziale
f.to Dott.ssa Ilaria Vincis